



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 05/03/2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 22 novembre 2002, n.213

Opere a salvaguardia, valorizzazione e fruizione anche ai fini turistici della fascia costiera - Modulo I: Salvaguardia dei cordone dunale - Comune di Salve (Le) - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale.

L'anno 2002 addì 18 del mese di Novembre in Modugno presso il Settore Ecologia, il

DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. n. 2120 del 02.04.2002 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art 16, L.R. n. 11/2001 per le opere a salvaguardia, valorizzazione e fruizione anche ai fini turistici della fascia costiera da parte dell'Amministrazione Comunale di Salve (Lecce);

con nota prot. n. 4474 del 30.05.2002, il Settore Ecologia richiedeva all'Amministrazione Comunale di Salve l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio degli elaborati concernenti l'intervento in oggetto;

con nota acquisita al prot. n. 5585 del 03.07.2002, l'Amministrazione Comunale di Salve comunicava di aver provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio della documentazione concernente l'opera di che trattasi;

nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento secondo quanto prescritto dall'art. 16, comma 4, L.R. n. 11/2001;

in data 30.6.2001 il Comitato Regionale di V.I.A., istituito con delibera n.16 del 27.01.98 ha cessato le proprie attività secondo quanto disposto dall'art. 32, c.2, L.R. 11/2001;

il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della stessa L.R. ad oggi non è stato ancora istituito;

non potendo quindi sospendere l'attività istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria di Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;

pertanto, tutto ciò premesso e considerato che l'intervento si pone in un ambito già antropizzato e privo di emergenze naturalistiche, che non crea alcun impatto e/o disturbo ambientale e che riqualifica la zona, si ritiene che l'intervento può essere escluso dalla applicazione delle procedure di VIA.;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto la L.R. n. 11/2001;

Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- Di ritenere il progetto per le opere a salvaguardia, valorizzazione e fruizione anche ai fini turistici della fascia costiera proposto dall'Amministrazione Comunale di Salve (Lecce) escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
(Dott. Luca Limongelli)
